

## STATUTO DELLA

### **“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARCIRAGAZZI TARANTO”**

**in forma abbreviata “ARCIRAGAZZI TARANTO”**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1**

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata **“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARCIRAGAZZI TARANTO” in forma abbreviata “ARCIRAGAZZI TARANTO”** che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

##### **Articolo 2**

L'associazione ha sede nel Comune di Taranto e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera di assemblea ordinaria.

La sede, attualmente in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi n. 60, potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea ordinaria.

##### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

#### **OGGETTO**

##### **Articolo 4**

L' "Associazione di promozione sociale Arciragazzi Taranto", in forma abbreviata "Arciragazzi Taranto", è un'associazione educativa, laica, senza fini di lucro, che si avvale in modo determinante e prevalente dell'impegno personale e volontario dei propri aderenti per fini di solidarietà sociale.

L' "Arciragazzi Taranto" agisce in forma autonoma e coopera sul piano locale, nazionale e mondiale, con altri circoli, associazioni, gruppi enti istituzioni che condividono le finalità culturali, educative dell'Associazione o che concordano sui singoli programmi.

L' "Arciragazzi Taranto", condividendone le finalità, aderisce all'Associazione Nazionale Arciragazzi, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Potrà esprimere l'adesione ad altre associazioni, se necessario, per raggiungere i propri scopi.

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità. L'Associazione assume l'obbligo

di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Finalità e Attività: l'Associazione associa bambini/e, ragazzi/e ed adulti che intendono

- vivere insieme momenti di tempo libero, gioco, attività culturale, sportiva e formativa;
- caratterizzare, secondo il principio etico della non violenza, il proprio rapporto con la natura e con gli altri;
- valorizzare le differenze nel rapporto fra individui anche di culture ed etnie diverse;
- condividere comuni percorsi formativi ed iniziative sociali e culturali, dare attuazione alla Convenzione ONU dei Diritti dell'Uomo, affermare e concretamente dare attuazione ai Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza secondo la Convenzione Onu del 20.11.1989 ed il Piano Nazionale Infanzia (L.28ste7);
- praticare il metodo educativo della cittadinanza attiva di ragazzi e adulti e di pieno esercizio della democrazia;
- migliorare l'ambiente di vita con azioni concrete individuali e collettive;
- contribuire allo sviluppo armonico della nostra società;
- favorire relazioni internazionali di cooperazione e solidarietà;
- garantire le pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione, attraverso proposte di tempo libero, gioco, conoscenza, formazione ed espressione creativa, opera affinché i bambini/e, i ragazzi/e, i giovani e gli adulti possano:

- sviluppare globalmente la propria personalità;
- scoprire e potenziare la fiducia nelle propri e capacità;
- rafforzare la consapevolezza e la partecipazione attiva nel proprio ambiente di vita;
- sviluppare creatività e autonomia individuale, con un'assunzione coerente di responsabilità nella vita privata e nell'ambito sociale;
- prevenire e affrontare forme di disagio e di disabilità;
- acquisire un'adeguata capacità di lettura dei bisogni e dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, mediante azioni di stimolo, promozione, formazione, studio, ricerca e aggiornamento.

L'Associazione favorisce il processo comunicativo di crescita e di relazione, lo scambio adulto - ragazzo; promuove attività culturali, educative, sportive, del tempo libero ispirate alle finalità individuate; realizza iniziative e progetti di sperimentazione educativa.

L'Associazione svolge le seguenti attività:

- gestione di centri di cultura ludica (ludoteche) finalizzati ad offrire spazi di gioco, socializzazione ed integrazione;

- organizzazione di laboratori, intesi come momenti in cui viene stimolato l'interesse dei bambini/e, ragazzi/e, affinché siano innanzitutto produttori ed in seguito utenti di ciò che hanno progettato e realizzato;
- ideazione e realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione sociale e scolastica di bambini e ragazzi diversamente abili, a favorire l'inserimento di bambini e ragazzi a rischio di coinvolgimento in attività criminose, a favorire il recupero di ragazzi coinvolti in attività criminose, a prevenire la dispersione scolastica;
- ideazione e realizzazione di progetti relativi ad interventi domiciliari di tipo ludico educativo, rivolti a bambini e ragazzi malati;
  - ideazione e realizzazione di progetti relativi ad interventi domiciliari di tipo ludico educativo a favore di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie disagiate;
  - ideazione e realizzazione di progetti relativi ad interventi, presso strutture ospedaliere pubbliche e private, di tipo ludico educativo rivolti a bambini e ragazzi malati;
  - ideazione e realizzazione di progetti a sostegno di famiglie svantaggiate;
  - ideazione e realizzazione di progetti atti a garantire il diritto alla famiglia attraverso l'affido e l'adozione;
  - servizi di pre e post scuola, intesi come attività ludico educative, svolte presso strutture scolastiche primarie e secondarie in orari pre e post scolastici;
  - gestione di attività educative (asili nido o centri materno-infantili) rivolte a bambini/e di età compresa fra zero e tre anni;
  - organizzazione ed erogazione di attività di formazione;
  - collaborazioni di tipo formativo, culturale, progettuale con scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado e con istituti di formazione;
  - organizzazione di centri estivi, intesi come insieme di attività ludico educative rivolte a bambini e ragazzi nel periodo estivo;
  - gestione di campi scuola, campi estivi, colonie ed ostelli;
  - organizzazione di attività sportive, di manifestazioni e animazioni di piazza, anche in forma itinerante;
  - organizzazione di feste e veglioni, quali momenti aggregativi finalizzati al gioco di gruppo, motorio e creativo, che scandiscono i diversi momenti dell'anno;
  - organizzazione di gite, visite guidate e viaggi di istruzione di una o giornate;
  - tutte quelle attività che, per il conseguimento delle finalità sociali, ritenute utili ed opportune dal Consiglio Direttivo.

Tutte le suddette attività sono rivolte a bambini/e , ragazzi/e, di età compresa fra zero e diciotto anni.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

## **SOCI**

### **Articolo 5**

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titoli di studio e qualifiche professionali; dichiarazione di voler attenersi a tutte le norme del presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di adesione, entro trenta giorni lavorativi dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale valida per un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

### **Articolo 6**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

### **Articolo 7**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per cui l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere entro trenta giorni; su tale ricorso decide in via definitiva la prima assemblea ordinaria dei soci.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 8**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e

utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale ed annuale, salvo in casi eccezionali, l'obbligo del pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

#### **Articolo 9**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entrambi i bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 10**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Collegio Probiviri;
- e) il Presidente;
- f) il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 11**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea è il massimo organo deliberante. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di

convocazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

#### **Articolo 12**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### **Articolo 13**

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti.

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 75% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 8 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a nove, incluso il presidente.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, determinando di volta in volta il numero dei componenti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un vice Presidente con funzione di Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;



- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

#### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente con funzioni di tesoriere ed il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **Articolo 16**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

#### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario

dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **Articolo 19**

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

#### **PRESIDENTE**

##### **Articolo 20**

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

#### **VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO - TESORIERE**

##### **Articolo 21**

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Il Tesoriere provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisponde e conserva i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità. Il Tesoriere presiede alla gestione

amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 22**

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

## **COLLEGIO DEI REVISORI – REVISORE UNICO**

### **Articolo 23**

L'associazione può essere sottoposta al controllo legale e contabile da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il revisore unico o il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il revisore unico o il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente può determinare un compenso in favore del revisore unico o del collegio dei revisori.

## **PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 24**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dall' uno gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **SCIoglIMENTO**

### **Articolo 25**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 26**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.